

CASSAZIONE

Svolgimento del processo

1 - Con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 27 e il 4 giugno 1996 l'Efibanca s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Pavan-Mapimpianti s.p.a. (d'ora innanzi: Pavan) e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (d'ora innanzi: B.N.L.), chiedendo la condanna della prima al pagamento di Dollaro USA 870.000, o del suo controvalore in lire, oltre accessori e, in via subordinata, la condanna dell'altra convenuta alla restituzione o al risarcimento, in suo favore, per un importo corrispondente. Esponeva l'attrice:

- che il 3 marzo 1992 la Pavan aveva concluso con la Food Products Co. (d'ora innanzi: F.P.), con sede in Arabia Saudita, un contratto avente ad oggetto la fornitura di un impianto per la produzione di pasta;

che, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Pavan, la Arab National Bank (d'ora innanzi: A.N.B.) aveva rilasciato, in favore della Food Products una garanzia bancaria a prima richiesta per la somma di Dollari USA 870.000;

- che il rilascio di tale garanzia era stato "controgarantito" da essa esponente con una lettera di garanzia le cui modalità e i cui contenuti erano state specificati in una separata convenzione stipulata il 28 marzo 1994 con la Pavan;

- che la "controgaranzia" rilasciata in favore della Arab National Bank era stata assunta, in un secondo momento, dalla B.N.L., a sua volta "controgarantita" da essa esponente;

- che il 24 aprile 1996 la B.N.L. le aveva comunicato di avere onorato il proprio obbligo di controgaranzia in favore della A.N.B. e di averle addebitato il relativo importo sul conto corrente a lei intestato;

- che le obiezioni mosse dalla Pavan all'escussione della controgaranzia erano infondate in quanto la richiesta di rimborso formulata dalla A.N.B. era stata tempestiva e pienamente rituale;

1.1 - Il Tribunale - dopo aver posto in evidenza che la A.N.B., nell'escutere la "controgaranzia", non aveva fatto alcun riferimento all'inadempimento dell'obbligazione principale - respingeva la domanda proposta nei confronti della Pavan con sentenza del 17 febbraio 1999, osservando che l'attrice non poteva esimersi, per il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del mandato che la legava alla società convenuta, dal verificare se la ricorrenza di tale presupposto fosse stata, o meno, dichiarata. La domanda, avanzata in via subordinata dalla stessa Efibanca nei confronti della B.N.L., era invece accolta, in base alla considerazione che tale società, aderendo senza muovere obiezioni alla richiesta di rimborso formulata dalla A.N.B., era venuta meno, a sua volta, ai doveri di buona fede e di correttezza che le incombevano.

1.2 - Proponeva appello la B.N.L., qualificandosi come successore a titolo particolare della Efibanca, in forza di contratto di cessione "in blocco" concluso il 23 dicembre 1999 con quest'ultima società, ai sensi del *D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58*. 1.3 - La Corte territoriale accoglieva il gravame, dopo averlo dichiarato ammissibile, osservando: a) che la formula giustificativa non era stata riprodotta nella lettera di controgaranzia; b) che detta formula aveva comunque un rilievo solo "formale", e doveva quindi escludersi che la sua mancanza avesse reso "inammissibile" la richiesta di pagamento.

1.4 - La Pavan ha chiesto la cassazione di tale sentenza con quattro motivi di ricorso, illustrati con memoria.

La BNL si è opposta all'accoglimento del gravame e ha depositato, a sua volta, memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1/4

c.p.c., dell'art. 2697 c.c., del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, nonchè vizio di motivazione - censura la sentenza per non aver rilevato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla B.N.L. quale cessionaria della Efibanca senza fornire la prova della propria legittimazione.

Nessuno di tali rilievi può essere accolto.

2.1 - Dagli atti di causa che - tenuto conto del vizio prospettato, inerente ad una condizione per la trattazione del merito della causa:

Cass. 20 novembre 2003, n. 17606; 1 marzo 2004, n. n. 4121 - possono essere oggetto di diretto esame da parte di questa Corte, si ricava:

- che la B.N.L. assumeva di essere subentrata in corso di causa, quale cessionaria, nel credito azionato dalla Efibanca contro la ricorrente;

che, a dimostrazione di tale assunto, aveva depositato: a) copia del "Foglio Inserzioni" della Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, nel quale era stata pubblicata, ai sensi dell'*art. 58, secondo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385*, la notizia dell'avvenuta cessione "in blocco" di una serie di crediti in suo favore da parte dell'Efibanca, dei quali venivano forniti i relativi numeri identificativi; b) copia della lettera inviata il 21 febbraio 2000 dalla B.N.L. alla Efibanca, nel cui allegato si precisava che il credito contraddistinto nel documento sub a) dal n. 5/4342 era quello vantato dalla Efibanca nei confronti della Pavan;

- che la società Efibanca, costituendosi in grado d'appello ha confermato l'avvenuto acquisto del credito da parte della B.N.L. ed ha prestato adesione alle conclusioni con le quali detta società aveva chiesto la condanna in proprio favore della Pavan (v. comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 giugno 2000).

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

2.2 - Questa Corte ha statuito, in reiterate occasioni, che il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che, pertanto, gli adempimenti richiesti *dall'art. 1264 c.c.*, perchè tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (Cass. 22 dicembre 1988, n. 7013; 17 marzo 1995, n. 3099; 21 gennaio 2005, n. 1312). Essi rilevano, infatti, al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti *dall'art. 1264 c.c.*, comma 1, non sono stati ancora eseguiti (Cass. 30 agosto 1995, n. 9195; 21 gennaio 2005, n. 1312).

Ciò spiega perchè si ritenga, con orientamento ormai costante, che la notificazione della cessione non richiede particolari requisiti di forma e può, pertanto, essere effettuata anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (Cass. 30 luglio 2004, n. 14610; nello stesso senso già:

Cass. 19 febbraio 1952, n. 438; 1 giugno 1960, n. 1428; 28 novembre 1961, n. 2737) o anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. 12 maggio 1990, n. 4077, oltre a Cass. 14610/04, cit.).

2.2.1 - Con il *D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, comma 2*, si è inteso agevolare la realizzazione delle cessioni "in blocco" di rapporti giuridici, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quale presupposto di efficacia della cessione rispetto ai debitori ceduti è stata infatti prevista la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, di un avviso dell'avvenuta cessione.

Appare evidente che tale adempimento si poneva, secondo le norme in quel momento in vigore, sulla stessa linea di quelli prescritti *dall'art. 1264 c.c.* e che, pertanto, al pari di questi ultimi, esso è del tutto estraneo al perfezionamento della cessione.

Nè può esservi dubbio che, poichè trattasi di norma agevolativa, l'eventuale carenza delle formalità da essa prescritte, possa essere surrogata dagli adempimenti stabiliti in via generale *dall'art. 1264 c.c.* e, in particolare, dalla notificazione della cessione al debitore ceduto.

2.2.2 - I rilievi mossi dalla ricorrente alla ritualità della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta sono pertanto inconferenti, dovendo ritenersi, per quanto si è detto, che con l'atto d'appello (ivi p. 12) la cessionaria B.N.L. ha dato notizia al debitore ceduto (la Pavan) dell'avvenuta cessione del credito e che la notifica di tale atto vale quale notifica della cessione (retro, P. 2.2).

Quanto poi all'affermazione che la pubblicazione dell'avviso in G.U. e la lettera spedita alla Efibanca non fornirebbero prova "apprezzabile positivamente" dell'avvenuta cessione del credito, basta rilevare che la prova della cessione può essere ricavata anche dagli atti difensivi del cedente (Cass. 14610/04, cit.) e che, nel caso di specie, come del resto era stato già posto in evidenza dalla difesa della B.N.L., la presa di posizione della Efibanca (che, confermando, con la comparsa di costituzione e risposta d'appello, il trasferimento del credito alla B.N.L. e desistendo dalla pretesa avanzata nella precedente fase di giudizio, aveva prestato piena adesione alle conclusioni con le quali quest'ultima aveva chiesto, quale cessionaria, la condanna della Pavan ad eseguire la prestazione dovuta in proprio favore) era tale da non consentire più alcun dubbio in ordine all'esistenza della cessione e alla legittimazione della B.N.L., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado.

2.2.3 - Con il motivo in esame la sentenza impugnata è stata censurata anche per vizio di motivazione, assumendo che

sarebbe stata omessa ogni indicazione delle ragioni per le quali sono state ritenute infondate le considerazioni svolte a confutazione delle prove dedotte a dimostrazione della successione della B.N.L. nel diritto controverso (retro, P. 2). Ma tale doglianza è palesemente inammissibile, essendo pacifico che una questione di natura processuale non può essere oggetto di ricorso per cassazione sotto il profilo di vizio della motivazione, giacché in tal caso questa Corte è (anche) giudice del fatto, essendo abilitata a procedere al diretto esame degli atti e delle risultanze processuali (Cass., sez. un., 4 ottobre 2002, n. 14275; 10 luglio 2003, n. 10840; Cass. 18 giugno 2003, n. 9707; 15 luglio 2003, n. 11034).

Il motivo deve essere quindi respinto in ogni sua parte.

3 - Il secondo mezzo di gravame (con il quale - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli *artt. 116 e 132 c.p.c.*, in relazione all'*art. 2697 c.c.* e vizio di motivazione - viene mosso alla Corte territoriale l'addebito di aver mancato di pronunciarsi "circa l'assoluta mancanza di prova dei pagamenti che si afferma essere stati effettuati da Efibanca; B.N.L. e A.N.B. nei confronti ... rispettivamente di B.N.L., di A.N.B. e di F.P.", vale a dire della Foods Products Co., beneficiaria della garanzia) è chiaramente inammissibile.

Il vizio di omessa pronuncia è configurabile, infatti, solo rispetto alle eccezioni riservate all'iniziativa di parte (Cass. 6 giugno 2002, n. 8220), mentre nel caso di specie la società Pavan si era limitata a contestare l'esistenza di uno dei fatti costitutivi (l'avvenuto pagamento della somma dovuta in controgaranzia) del diritto alla rivalsa azionata nei suoi confronti dalla Efibanca, la cui mancanza, in base ai principi, poteva essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Le ragioni che portano a ritenere inammissibile la denuncia, in sede di legittimità, del vizio di motivazione rispetto alla deduzione di violazioni di natura processuale (che tale, malgrado il riferimento all'*art. 2697 c.c.*, sia la natura della censura formulata con il secondo motivo di gravame è reso evidente, in particolare, dalla puntualizzazione fatta a p. 7 della memoria) sono state esposte nel precedente paragrafo, al quale non resta che fare rinvio.

4 - Con il terzo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli *artt. 1362 c.c.*, e segg. e *artt. 1710 c.c.*, e segg., nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver accolto la pretesa avanzata dalla Efibanca (e, per essa, della B.N.L.) di essere rimborsata delle somme corrisposte (a suo dire) alla società F.P. in adempimento dell'obbligo di garanzia, senza considerare: a) che tale richiesta non era stata accompagnata dalla attestazione del mancato adempimento dell'obbligazione principale, secondo la formula contrattuale "stating the failure of Pavan"; b) che il rimborso era stato effettuato senza verificare la ricorrenza di tale presupposto; c) che tale verifica la società "controgarante" era tenuta ad effettuare in esecuzione dei doveri di diligenza inerenti al mandato che le era stato conferito dalla società ordinante; d) che la formula contrattuale sopra riportata alla lettera "a" non rappresentava una mera formalità, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, implicava per il beneficiario l'onere di specificare gli estremi dell'inadempimento del debitore principale.

4.1 - Neppure tali rilievi possono essere accolti. Nella sentenza impugnata si afferma, ed è comunque incontrovertito tra le parti, che le "garanzie", oggetto di esame nel presente giudizio, appartengono al novero di quelle "autonome", e sono quindi prive di ogni vincolo di accessorietà con l'obbligazione principale (Cass. 2 aprile 2002, n. 4637; 23 giugno 2000, n. 8540; 20 agosto 1998, n. 8248).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il garante assume in tal caso l'impegno di effettuare il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del beneficiario della garanzia per il solo fatto che tale soggetto, allegando l'inadempimento dell'obbligazione principale, ne faccia richiesta. Nell'assumere tale obbligo il garante rinuncia ad opporre eccezioni inerenti al rapporto che lo lega al debitore principale al beneficiario della garanzia, anche se dirette a far valere l'invalidità del contratto dal quale tale rapporto deriva (Cass. 7 marzo 2002, n. 3326; 8540/00, cit.; 3 febbraio 1999, n. 920), a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, dovendo ritenersi che in quest'ultimo caso l'invalidità del contratto "presupposto" si comunichi al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita (Cass. 3326/02, cit.).

4.1.1 - Si è ormai chiarito che la buona fede opera, nell'ambito dei rapporti obbligatori, su un piano di reciprocità, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di privata autonomia, integrando ovvero restringendo gli obblighi letteralmente assunti dalle parti o derivanti da specifiche norme di legge (Cass. 28 gennaio 1998, n. 831; 5 maggio 1999, n. 12310; 10 ottobre 2003, n. 15150; 24 febbraio 2004, n. 3610). Muovendo da tali premesse, questa Corte ha statuito a più riprese che il garante, quando esistano prove evidenti (le c.d. prove liquide) del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario della garanzia, può (e deve) rifiutare il pagamento richiesto (Cass. 24 aprile 1991, n. 4519; 6 aprile 1998, n. 3552; 21 aprile 1999, n. 3964; 1 ottobre 1999, n. 10864).

Per corroborare tale conclusione ci si è richiamati ad un istituto giuridico del diritto romano di origine pretoria, l'*exceptio doli generalis*, concessa al convenuto per difendersi da azioni fondate sullo jus civile, il cui esercizio era da ritenersi tuttavia non conforme all'*aequitas* perché ispirato da un contegno doloso.

Quale che sia il valore di tale riferimento storico, è comunque certo che, nell'ordinamento vigente: a) il riferimento al principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti è sufficiente a giustificare, rispetto al tipo di garanzia nel presente giudizio, il rifiuto, da parte del garante, della richiesta di pagamento formulata dal beneficiario della garanzia; b) l'autonomia della posizione del garante, rispetto all'obbligazione garantita non è di ostacolo all'accoglimento di tale conclusione, per la decisiva ragione che il rifiuto opposto dal garante è fondato su circostanze che sono indice di un comportamento malizioso (e, come tale, non conforme a buona fede) del beneficiario della garanzia e, quindi, dell'altro soggetto del rapporto di garanzia; c) che il rifiuto della richiesta di pagamento presentata dal beneficiario della garanzia rappresenta (non una semplice "facoltà", ma) un dovere per il garante, essendo tale soggetto legato, a sua volta, con il debitore principale da un rapporto di mandato che è tenuto ad adempiere con diligenza (*art. 1710 c.c.*), oltre che secondo buona fede (*art. 1375 c.c.*); d) che, conseguentemente, l'accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario della garanzia, quando sussistano prove evidenti della sua preteusiosità, preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale (Cass. 1 ottobre 1999, n. 10864).

4.2 - La Corte territoriale, pur attenendosi a tali principi, ha ritenuto non censurabile l'accoglimento, da parte delle controgaranti, della richiesta di rimborso avanzata dalla A.N.B. dopo aver soddisfatto la pretesa avanzata, nei suoi confronti, dalla beneficiaria della garanzia. Di qui la riforma della sentenza di primo grado che era invece giunta a conclusioni opposte (retro, P., 1.1).

Nella sentenza impugnata si afferma che i giudici di primo grado "più che ritenere provato il dolo nella pretesa all'escussione" della controgaranzia, avevano affermato "l'inadeguatezza formale della richiesta" di pagamento, in quanto priva della formula "stating the failure of Pavan", contenente l'attestazione dell'inadempimento della debitrice principale. Ma tale assunto, prosegue la Corte, non può essere condiviso, sia perchè la formula sopra indicata non era stata riprodotta nel distinto contratto stipulato con la "controgarante" e non poteva esserle quindi opposta, sia perchè il suo valore era comunque meramente "formale", non essendo richiesta "a suffragio, non solo una prova scritta, e neppure un principio di prova, ma perfino una motivazione", e doveva quindi escludersi che la sua mancanza rendesse la richiesta di pagamento giuridicamente irrilevante.

4.3 - La ricorrente, come si è anticipato (retro, P. 4), censura tale capo della sentenza impugnata sotto un duplice profilo:

a) contestando la ricostruzione del significato e della portata della formula "giustificativa effettuati dalla Corte territoriale, deducendo che l'uso dell'articolo determinativo "the", in luogo di quello indeterminativo "a", stava ad indicare che il beneficiario della garanzia non poteva limitarsi ad affermare genericamente l'inadempimento del debitore principale, ma era tenuto a specificarne i contenuti, onde mettere tale soggetto nella condizione di poter reagire prontamente nel caso in cui tale dichiarazione sia manifestamente in veritiera;

b) assumendo che la "controgarante" non poteva esimersi dal verificare se la beneficiaria della garanzia (la società F.P.), nell'Opescutere la garanzia rilasciata in suo favore dalla A.N.B. avesse, o meno, dichiarato che la società debitrice si era resa inadempiente.

4.3.1 - I rilievi specificati alla lettera a) del precedente paragrafo non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità e vanno quindi dichiarati inammissibili. Essi si risolvono, infatti, in una critica dell'interpretazione data dal giudice del merito ad una clausola contrattuale, fondata su un accertamento di fatto la cui esattezza non può essere riconsiderata da questa Corte (Cass. 22 gennaio 1990, n. 321; 13 febbraio 2002, n. 2074; 22 giugno 2005, n. 13399).

Nemmeno l'ulteriore rilievo, puntualizzato alla lettera b), può essere accolto, per la decisiva ragione che, essendo nei casi considerati il rapporto di garanzia "autonomo" rispetto a quello garantito, fatti inerenti a quest'ultimo rapporto e al contratto dal quale esso derivi possono assumere rilievo, nei rapporti tra garante e beneficiario della garanzia, solo se espressivi di un comportamento "doloso" (e, come tale, contrario a buona fede) del beneficiario della garanzia (retro, P. 4.1.1). E sempre che l'accertamento probatorio di tali circostanze di fatto sia agevole e di breve durata (retro, loc. ult cit.).

5 - Resta l'ultimo motivo, con il quale la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli *artt. 1460 e 1710 c.c.*, nonchè vizio di motivazione - si duole che la Corte territoriale abbia ommesso di pronunciarsi sull'eccezione con la quale aveva dedotto che la "controgarante", non avendo rilevato, come avrebbe dovuto, che l'escussione della garanzia era stata fraudolenta (o quanto meno abusiva) aveva perso il diritto di agire in regresso nei confronti della debitrice principale.

E' agevole osservare che tale censura era assorbita dall'accertamento dell'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente alla legittimità dell'accoglimento, da parte delle controgaranti, della richiesta di rimborso avanzata dalla società garante. E che non vi era, pertanto, alcuna necessità di un'espressa statuizione su tale specifica questione.

6 - Il ricorso deve essere quindi respinto in ogni sua parte. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 15.100,00 (quindicimilacento/00), di cui Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per onorari, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006

Notifica

Fatto	Diritto	P.Q.M.
-------	---------	--------

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 2 ottobre 1998 il Comune di Monreale convenne in giudizio la società Ifitalia chiedendo la revoca del decreto del 9 luglio 1998 con cui il Presidente del Tribunale di Palermo gli aveva ingiunto di pagare a detta società la somma di L. 46.112.197, oltre accessori, per un credito ceduto alla Ifitalia dalla Italtopi e relativo a prestazioni da quest'ultima eseguite in favore del medesimo comune.

L'Ifitalia S.p.A., costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza del maggio 2000 il Tribunale di Palermo revocava l'ingiunzione compensando fra le parti le spese processuali.

Avverso detta sentenza proponeva appello la S.p.A. Ifitalia, mentre il Comune di Monreale resisteva e proponeva appello incidentale.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 24 novembre 2003, condannava l'Amministrazione appellata al pagamento della complessiva somma di Euro 23.814,96 oltre accessori e condannava il comune di Monreale al pagamento di quattro quinti delle spese del giudizio liquidate a favore della società appellante.

Proponeva ricorso per cassazione il comune di Monreale con un unico motivo.

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale la Ifitalia S.p.A..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2559 e 1264 c.c., R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70, L. 29 dicembre 1993, n. 580, artt. 5 ed 8 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 2, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

Tema centrale della doglianza, articolata con pluralità di argomentazioni, è la non riconducibilità della fattispecie per cui è causa all'astratta previsione dell'art. 2559 c.c., bensì a quella del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70.

La disposizione codicistica, ad avviso del ricorrente, non è applicabile alla cessione del credito per cui è causa per diverse ragioni. In primo luogo perchè l'efficacia della cessione del credito verso la P.A. non è omogenea alla disciplina codicistica che si riferisce invece alle ipotesi in cui debitore ceduto sia un soggetto privato e non la P.A., mentre quando debitore ceduto è quest'ultima debbono applicarsi il R.D. 18 novembre 1923, n. 1240, artt. 69-70 la cui disciplina, prevalente su quella codicistica, non prevede che l'iscrizione del trasferimento nel registro delle Imprese possa sostituire il procedimento dettato in via cogente dalla norma speciale. In secondo luogo, perchè la cessione del credito da Sudfactoring a Ifitalia S.p.A. avvenne il 31 dicembre 1993 e quindi in data anteriore all'attuazione delle Sezioni Speciali del Registro delle Imprese, avvenuta con il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 2, comma 1.

Alla luce di questi dati, conclude perciò il ricorrente, la cessione del credito per cui è causa deve essere disciplinata, in virtù del principio tempus regit actum, dalla normativa esistente al momento della cessione stessa e dunque dall'art.

2559 c.c. nella parte che esclude il riferimento al registro delle Imprese, e dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 68 - 70.

Secondo il comune di Monreale la Corte d'Appello di Palermo ha altresì errato per aver ritenuto che la notificazione della cessione del credito al debitore non richiedesse particolari formalità e che fosse sufficiente la mera conoscenza, da parte del terzo, dell'avvenuto trasferimento. Tale affermazione è corretta, sostiene il ricorrente, solo nel caso in cui il debitore ceduto sia un privato e non una pubblica amministrazione perchè in quest'ultima ipotesi la norma di riferimento non è l'art. 2559 c.c. bensì il R.D. 2240 del 1923, art. 69, il quale richiede che la cessione sia "notificata" in senso tecnico, ossia portata a conoscenza mediante ufficiale giudiziario e che le cessioni del credito risultino da atto pubblico o da scrittura autenticata da notaio. Al Comune di Monreale è stata invece trasmesso non l'atto di cessione del credito ma copia dell'atto di cessione del ramo di azienda da Sudfactoring ad Ifitalia che non riporta nè il titolo nè l'oggetto del credito ed è quindi privo del necessario carattere di specificità.

Il motivo è infondato.

Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, in tema di cessioni relative a somme dovute dallo Stato, non richiede per l'adesione dell'amministrazione, l'adozione di forme particolari, essendo sufficiente che all'amministrazione interessata sia data notizia della cessione in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento. L'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70, il cui comma 3 prescrive che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 9, all. E" a norma del quale "sul prezzo dei contratti in corso non potrà ... convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata".

Secondo il costante orientamento di questa Corte la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata (la cui mancanza comporta l'inefficacia provvisoria della cessione) sussiste solo sino a quando il contratto è "in corso" e cessa quando questo presupposto viene meno in conseguenza dell'esaurirsi del rapporto contrattuale.

Tale soluzione trova il suo fondamento nella ratio della norma, rivolta sia alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione; sia a garantire la regolare esecuzione del rapporto stesso, garantendo che durante il suo svolgimento non vengano meno alla parte i necessari mezzi finanziari (Cass., 28 gennaio 2002, n. 981; Cass., 18 novembre 1994, n. 9789). Nel caso invece in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti perchè la prestazione della parte privata sia stata correttamente ed integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70, e della L. n. 2248 del 1865, art. 9. e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 del medesimo R.D. n. 2440 del 1923 e dell'art. 1264 cod. civ. (Cass., 6 febbraio 2007 n. 2541; Cass., 1 febbraio 2007, n. 2209).

Nella fattispecie per cui è causa si evidenziano seguenti dati: 1) il ricorrente ha espressamente riconosciuto che il Comune di Monreale aveva pagato la somma di Euro 23.814,96 all'Italtopi s.n.c., dopo l'avvenuta cessione del credito accettata dall'ente, dalla stessa Italtopi a Sudfactoring; 2) la cessione del ramo d'azienda e la conseguente cessione del credito da Sudfactoring a Ifitalia è stata effettuata con atto pubblico del 27 dicembre 1993, registrato il successivo 28 dicembre 1993; 3) la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio è stata portata a conoscenza del Comune di Monreale con lettera raccomandata dell'11 aprile 1996 pervenuta il successivo 29 aprile 1996 e quindi con altra raccomandata ricevuta dall'amministrazione debitrice il 7 luglio 1997; 4) il contratto fra il comune di Monreale e la Italtopi fu stipulato il 4 ottobre 1990, con prevista durata biennale. Alla luce di questi dati deve ritenersi che al momento della cessione del ramo d'azienda il rapporto contrattuale era cessato e che la cessione del credito tornava ad essere disciplinata dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 e dall'art. 1264 cod. civ., secondo la quale per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto è sufficiente la notificazione a quest'ultimo.

Deve peraltro rilevarsi che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., quale presupposto per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma può realizzarsi con un atto a forma libera purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. 2 settembre 1997, n. 8387).

La notificazione della cessione del credito verso il Comune di Monreale era dunque valida ed efficace e correttamente la Corte d'appello ha escluso, ai sensi dell'art. 1264 c.c., che il pagamento effettuato dall'ente pubblico all'Italtopi fosse idoneo ad estinguere l'obbligazione.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Ifitalia chiede, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, la cassazione dell'impugnata sentenza (n. 1062 dell'11 aprile - 24 novembre 2003 della Corte d'Appello di Palermo), nella parte in cui quest'ultima stabilisce che gli interessi legali in suo favore siano dovuti non dal di scadenza delle singole fatture, bensì dal 29 aprile 1996, data in cui l'Amministrazione debitrice ricevette la richiesta di pagamento del saldo da parte della stessa Ifitalia.

Il ricorso incidentale è infondato e deve essere respinto.

Per i debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono infatti, in deroga alla disciplina dell'art. 1182 c.c., comma 3, che i pagamenti debbano essere effettuati presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice talchè, in assenza di intimazione scritta ai sensi dell'art. 1219 c.c., non si verificano automaticamente gli effetti della mora ex re. Proprio per tale ragione, nella fattispecie per cui è causa, gli interessi non

MODIFICA
X

X
X
X
X

Notifica

Fatto	Diritto	P.Q.M.
-------	---------	--------

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 2 ottobre 1998 il Comune di Monreale convenne in giudizio la società Ifitalia chiedendo la revoca del decreto del 9 luglio 1998 con cui il Presidente del Tribunale di Palermo gli aveva ingiunto di pagare a detta società la somma di L. 46.112.197, oltre accessori, per un credito ceduto alla Ifitalia dalla Italtopi e relativo a prestazioni da quest'ultima eseguite in favore del medesimo comune.

L'Ifitalia S.p.A., costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza del maggio 2000 il Tribunale di Palermo revocava l'ingiunzione compensando fra le parti le spese processuali.

Avverso detta sentenza proponeva appello la S.p.A. Ifitalia, mentre il Comune di Monreale resisteva e proponeva appello incidentale.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 24 novembre 2003, condannava l'Amministrazione appellata al pagamento della complessiva somma di Euro 23.814,96 oltre accessori e condannava il comune di Monreale al pagamento di quattro quinti delle spese del giudizio liquidate a favore della società appellante.

Proponeva ricorso per cassazione il comune di Monreale con un unico motivo.

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale la Ifitalia S.p.A..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2559 e 1264 c.c., R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70, L. 29 dicembre 1993, n. 580, artt. 5 ed 8 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 2, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

Tema centrale della doglianza, articolata con pluralità di argomentazioni, è la non riconducibilità della fattispecie per cui è causa all'astratta previsione dell'art. 2559 c.c., bensì a quella del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70.

La disposizione codicistica, ad avviso del ricorrente, non è applicabile alla cessione del credito per cui è causa per diverse ragioni. In primo luogo perchè l'efficacia della cessione del credito verso la P.A. non è omogenea alla disciplina codicistica che si riferisce invece alle ipotesi in cui debitore ceduto sia un soggetto privato e non la P.A., mentre quando debitore ceduto è quest'ultima debbono applicarsi il R.D. 18 novembre 1923, n. 1240, artt. 69-70 la cui disciplina, prevalente su quella codicistica, non prevede che l'iscrizione del trasferimento nel registro delle Imprese possa sostituire il procedimento dettato in via cogente dalla norma speciale. In secondo luogo, perchè la cessione del credito da Sudfactoring a Ifitalia S.p.A. avvenne il 31 dicembre 1993 e quindi in data anteriore all'attuazione delle Sezioni Speciali del Registro delle Imprese, avvenuta con il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 2, comma 1.

Alla luce di questi dati, conclude perciò il ricorrente, la cessione del credito per cui è causa deve essere disciplinata, in virtù del principio tempus regit actum, dalla normativa esistente al momento della cessione stessa e dunque dall'art.

2559 c.c. nella parte che esclude il riferimento al registro delle Imprese, e dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 68 - 70.

Secondo il comune di Monreale la Corte d'Appello di Palermo ha altresì errato per aver ritenuto che la notificazione della cessione del credito al debitore non richiedesse particolari formalità e che fosse sufficiente la mera conoscenza, da parte del terzo, dell'avvenuto trasferimento. Tale affermazione è corretta, sostiene il ricorrente, solo nel caso in cui il debitore ceduto sia un privato e non una pubblica amministrazione perchè in quest'ultima ipotesi la norma di riferimento non è l'art. 2559 c.c. bensì il R.D. 2240 del 1923, art. 69, il quale richiede che la cessione sia "notificata" in senso tecnico, ossia portata a conoscenza mediante ufficiale giudiziario e che le cessioni del credito risultino da atto pubblico o da scrittura autenticata da notaio. Al Comune di Monreale è stata invece trasmesso non l'atto di cessione del credito ma copia dell'atto di cessione del ramo di azienda da Sudfactoring ad Ifitalia che non riporta nè il titolo nè l'oggetto del credito ed è quindi privo del necessario carattere di specificità.

Il motivo è infondato.

Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, in tema di cessioni relative a somme dovute dallo Stato, non richiede per l'adesione dell'amministrazione, l'adozione di forme particolari, essendo sufficiente che all'amministrazione interessata sia data notizia della cessione in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento. L'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70, il cui comma 3 prescrive che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 9, all. E" a norma del quale "sul prezzo dei contratti in corso non potrà ... convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata".

Secondo il costante orientamento di questa Corte la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata (la cui mancanza comporta l'inefficacia provvisoria della cessione) sussiste solo sino a quando il contratto è "in corso" e cessa quando questo presupposto viene meno in conseguenza dell'esaurirsi del rapporto contrattuale.

Tale soluzione trova il suo fondamento nella ratio della norma, rivolta sia alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione; sia a garantire la regolare esecuzione del rapporto stesso, garantendo che durante il suo svolgimento non vengano meno alla parte i necessari mezzi finanziari (Cass., 28 gennaio 2002, n. 981; Cass., 18 novembre 1994, n. 9789). Nel caso invece in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti perchè la prestazione della parte privata sia stata correttamente ed integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70, e della L. n. 2248 del 1865, art. 9. e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 del medesimo R.D. n. 2440 del 1923 e dell'art. 1264 cod. civ. (Cass., 6 febbraio 2007 n. 2541; Cass., 1 febbraio 2007, n. 2209).

Nella fattispecie per cui è causa si evidenziano seguenti dati: 1) il ricorrente ha espressamente riconosciuto che il Comune di Monreale aveva pagato la somma di Euro 23.814,96 all'Italtopi s.n.c., dopo l'avvenuta cessione del credito accettata dall'ente, dalla stessa Italtopi a Sudfactoring; 2) la cessione del ramo d'azienda e la conseguente cessione del credito da Sudfactoring a Ifitalia è stata effettuata con atto pubblico del 27 dicembre 1993, registrato il successivo 28 dicembre 1993; 3) la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio è stata portata a conoscenza del Comune di Monreale con lettera raccomandata dell'11 aprile 1996 pervenuta il successivo 29 aprile 1996 e quindi con altra raccomandata ricevuta dall'amministrazione debitrice il 7 luglio 1997; 4) il contratto fra il comune di Monreale e la Italtopi fu stipulato il 4 ottobre 1990, con prevista durata biennale. Alla luce di questi dati deve ritenersi che al momento della cessione del ramo d'azienda il rapporto contrattuale era cessato e che la cessione del credito tornava ad essere disciplinata dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 e dall'art. 1264 cod. civ., secondo la quale per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto è sufficiente la notificazione a quest'ultimo.

Deve peraltro rilevarsi che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., quale presupposto per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma può realizzarsi con un atto a forma libera purchè idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. 2 settembre 1997, n. 8387).

La notificazione della cessione del credito verso il Comune di Monreale era dunque valida ed efficace e correttamente la Corte d'appello ha escluso, ai sensi dell'art. 1264 c.c., che il pagamento effettuato dall'ente pubblico all'Italtopi fosse idoneo ad estinguere l'obbligazione.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Ifitalia chiede, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, la cassazione dell'impugnata sentenza (n. 1062 dell'11 aprile - 24 novembre 2003 della Corte d'Appello di Palermo), nella parte in cui quest'ultima stabilisce che gli interessi legali in suo favore siano dovuti non dal di scadenza delle singole fatture, bensì dal 29 aprile 1996, data in cui l'Amministrazione debitrice ricevette la richiesta di pagamento del saldo da parte della stessa Ifitalia.

Il ricorso incidentale è infondato e deve essere respinto.

Per i debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono infatti, in deroga alla disciplina dell'art. 1182 c.c., comma 3, che i pagamenti debbano essere effettuati presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice talchè, in assenza di intimazione scritta ai sensi dell'art. 1219 c.c., non si verificano automaticamente gli effetti della mora ex re. Proprio per tale ragione, nella fattispecie per cui è causa, gli interessi non potevano quindi decorrere dalla data di emissione delle fatture bensì, come correttamente stabilito dall'impugnata sentenza, dalla data in cui l'Amministrazione debitrice ricevette la richiesta di pagamento del saldo da parte della stessa Ifitalia (Cass., 3 ottobre 2005, n. 19320; Cass., 20 maggio 2005, n. 10691).

I ricorsi riuniti devono essere in conclusione rigettati mentre si ritiene sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.O.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensando le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.

ZACCHEO

2

6351/09



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Regolamento di competenza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Mario ADAMO - Presidente - R.G.N. 25466/07
- Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
- Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere - Cron. 6351

- Dott. Luigi SALVATO - Consigliere rel. - Rep.
- Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere - CC 5.02.2009

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Farmafactoring s.p.a., quale mandataria con rappresentanza di Zambon Italia s.r.l., in persona dell'amministratore delegato, dott. Antonio Iantosca - ^{di DELAPI} elettivamente domiciliata in ROMA, via Lucrezio Caro 32, presso lo studio degli avv.ti prof. Alberto Sciumè, Massimo Zaccheo e Marisa Meroni, dai quali è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi-Bologna, in persona del direttore generale, dott. Augusto Cavina -

RIFORMA
DEL SSN



elettivamente domiciliata in Roma, circoscrizione
Clodia, 29, presso l'avv. Claudio Bevilacqua, dal
quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv.
Francesco Luca Faggioli, giusta procura in calce alla
memoria;

- resistente -

avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 29 agosto 2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio
del 5 febbraio 2009 dal Consigliere dott. Luigi Salvato,

letta la richiesta del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Luigi Riello, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso e per la dichiarazione di competenza
del tribunale di Milano.

Ritenuto in fatto

La Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi-Bologna (di
seguito, Azienda), con citazione del 7 febbraio 2005, proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in suo danno
dal Presidente del Tribunale di Milano, recante condanna a
pagare alla Farmafactoring s.p.a. la somma di € 26.935,16,
oltre interessi legali.

Per quanto qui interessa, l'opponente eccepiva
l'incompetenza per territorio del tribunale di Milano, non
essendo applicabile alcuno dei fori degli artt. 19 e 20 c.p.c.:
il foro generale della persona giuridica era infatti Bologna;
il foro del luogo in cui era sorta l'obbligazione non era
invocabile, poiché il contratto era nullo, e comunque si
sarebbe perfezionato in Bologna; il *forum destinatae solutionis*



era in Bologna, dovendo qui essere effettuato il pagamento, presso la tesoreria dell'ente, tramite apposito mandato di pagamento.

Farmafactoring s.p.a. si costituiva in giudizio contestando, tra l'altro, la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 29 agosto 2007, dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di Bologna.

La sentenza affermava:

L'opponente aveva ritualmente contestato la competenza in riferimento a tutti i fori;

nella specie il foro generale del convenuto era Bologna ed in questo andava identificato anche il *forum destinatae solutionis*, poiché «sempre a Bologna presso la tesoreria» la debitrice «è tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni» presso la tesoreria, infatti, le pubbliche amministrazioni, mediante l'apposita emissione dei mandati di pagamento provvedono al pagamento delle obbligazioni pecuniarie in deroga a quanto stabilito dall'art. 1182 c.c. 3° comma». Nelle cause aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello stato, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui hanno sede gli uffici della tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al pagamento mediante mandato tratto sulla tesoreria, in virtù di una disciplina recepita dalla legge Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 1994, n. 50, «che non ha apportato alcuna deroga al



regime di tesoreria prescritto dalla contabilità generale dello Stato», applicabile anche alle A.s.l.;

il foro contrattuale non poteva essere invocato, alla luce delle eccezioni della convenuta (di nullità o inesistenza dei contratti, per difetto di forma scritta), e del luogo di accettazione, apprezzate al solo fine della competenza.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di competenza la Farmafactoring s.p.a.; ha resistito con memoria l'Azienda.

Il P.g., nelle conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato in diritto

1.- La ricorrente ha proposto ricorso per regolamento di competenza e, in sintesi, ha dedotto:

a) anche anteriormente alla riforma del S.s.n. non era applicabile ai pagamenti delle U.s.l. la disciplina stabilita dalla contabilità generale dello Stato, quanto al regime della tesoreria e la disciplina regionale (legge Regione Emilia-Romagna n. 22 del 1980, art. 55) non stabiliva un luogo di adempimento dell'obbligazione, nell'osservanza della competenza legislativa regionale, che non concerne il diritto privato.

In tal senso la sentenza di questa Corte n. 4270 del 1991 aveva appunto chiarito l'efficacia 'interna' di tale disciplina e lo stesso Tribunale in numerose sentenze, richiamate, ha affermato che il Foro della sede dell'ente concorre con quello corrispondente al domicilio del creditore.



Secondo la ricorrente, la riforma sanitaria realizzata dal d.lgs. n. 502 del 1992 ha assoggettato le A.s.l. alla disciplina civilistica (art. 5, comma 4) ed il Consiglio di Stato ha affermato che non trovano più applicazione gli artt. 96 e 326, r.d. n. 383 del 1934 (sentenza 26.9.00, n. 5108).

La ricorrente formula, infine, quesito diretto a conoscere se, a seguito della riforma del S.s.n., alle A.s.l. siano inapplicabili le norme sulla contabilità pubblica generale dello Stato (artt. 96, 324 e 325, r.d. n. 383 del 1934, sostituiti dal d.lgs. n. 267 del 2000, art. 185), con la conseguenza che è applicabile l'art. 1182, terzo comma, c.c. e sussiste quindi nella specie la competenza per territorio del tribunale di Milano.

b) L'art. 55 della legge Regione Emilia Romagna n. 22 del 1980 dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato e, comunque, concernerebbe soltanto l'organizzazione contabile e finanziaria dell'A.s.l., analogamente all'art. 20 della legge Regione Emilia-Romagna n. 50 del 1994. In ogni caso, dette norme, in virtù dell'art. 117 Cost. e delle competenze legislative regionali, nonché del principio fissato dall'art. 5, d.lgs. n. 502 del 1992, sarebbero inidonee a derogare la regola dell'art. 1182, terzo comma, c.c. e in questi termini è posto quesito, chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano.

c) La sentenza ha affermato che il *forum destinatae solutionis*, identificato in quello ove ha sede la tesoreria dell'ente, è derogabile e che nel contratto non sarebbe stato derogato.



Secondo la ricorrente, la pronuncia non avrebbe però considerato che le fatture recavano quale indicazione del luogo del pagamento la sede di Farmafactoring s.p.a., quale procuratrice all'incasso, ed è formulato quesito in virtù del quale si chiede la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano, in forza di detta indicazione.

d) Risulterebbero numerosi elementi comprovanti che gli ordini di fornitura da parte dell'Azienda costituivano accettazione della proposta contrattuale, consistenti:

nell'invio degli ordini a Faustfarm, quale depositaria della fornitrice, e nella precisazione negli stessi dei prezzi dei farmaci, che implicano una esplicita indicazione in tal senso da parte della proponente; la specificazione a margine degli ordini delle delibere di autorizzazione della spesa.

E', quindi, formulato quesito concernente l'affermazione della competenza del Tribunale di Milano, poiché i contratti si sono perfezionati nel momento in cui le accettazioni sono pervenute a Zambon presso la sede di Presso o, comunque, alla Faustfarm presso la sede di Calepino di Settala.

e) La sentenza avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 1327 c.c., ritenendo la A.s.l. pubblica amministrazione, senza considerare che, in virtù degli artt. 3, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992, le A.s.l. sono enti pubblici economici che operano secondo le regole di diritto comune ed è formulato in detti termini quesito, incidente sulla asserita sussistenza della competenza per territorio del Tribunale di Milano.



f) Era stata proposta, in linea gradata, azione di indebito arricchimento. Le contestazioni svolte dalla convenuta non permettevano di non prendere in esame il criterio di collegamento ex art. 2041 c.c. e, poiché detto criterio di collegamento non era stato considerato, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'eccezione di incompetenza.

In ogni caso, in ipotesi di nullità dei contratti, il luogo della consegna dei prodotti da parte di Zambon al depositario-spedizioniere costituirebbe quello in cui è sorto l'obbligo di indennizzo, con conseguente competenza del Tribunale di Milano e in questi termini è formulato quesito di diritto.

2.- Il P.G., nelle conclusioni scritte, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, osservando «in particolare -in conformità ai principi enucleati anche dalla giurisprudenza amministrativa- che le aziende sanitarie locali, a seguito della riforma apportata dal D.Lvo 30.12.1992, n. 502 hanno perso la natura di organi dei Comuni, loro originariamente attribuita dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, sicché» ad esse è applicabile l'art. 1182 c.c.

3.- Le parti, nella memoria hanno insistito per l'accoglimento delle tesi svolte, rispettivamente, nel ricorso e nella memoria.

4.- Il ricorso per regolamento di competenza è fondato, nei limiti ed entro i termini di seguito precisati.

4.1.- L'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso è manifestamente infondata.



La sospensione dei termini nel periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, in riferimento a un giudizio non riconducibile, come nella specie, tra quelli contemplati da detta legge e celebrato secondo il rito ordinario, trova applicazione anche con riguardo al termine per proporre l'istanza di regolamento di competenza (Cass. n. 2459 del 1996; v. anche Cass. n. 5848 del 2000). Pertanto, poiché la sentenza è stata comunicata il 5 settembre 2007 ed il ricorso è stato notificato il 10 ottobre 2007, risulta chiaro che, in virtù della applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, l'istanza per regolamento di competenza è stata proposta entro il termine dell'art. 47 c.p.c.

4.2.- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto, nella copia notificata del medesimo, della attestazione di conformità all'originale e dei "timbri di congiunzione" è manifestamente infondata.

Al riguardo è sufficiente ribadire che, in materia di notificazioni, l'art. 137, secondo comma, c.p.c. non esige che la relata di notifica debba contenere un'espressa precisazione in punto di conformità all'originale della copia ed indicazioni o specificazioni sull'esatta consistenza e composizione dell'originale e della copia (Cass. n. 23429 del 2007), mentre, qualora il ricorso per cassazione recante a margine la procura al difensore sia stato notificato in copia fotostatica, questa, in difetto di espresso disconoscimento da parte dell'intimato delle sottoscrizioni del ricorrente e del difensore (o in difetto della dichiarazione di non conoscerle), ha la stessa



efficacia della copia autentica (art. 2719 cod. civ.) (Cass. n. 4594 del 1993).

In applicazione di detti principi, l'eccezione è priva di pregio, non avendo peraltro la resistente neppure contestato la concordanza tra la copia del ricorso notificatagli e l'originale.

4.3.- L'eccezione di carenza del potere dell'amministratore unico della Farmafactoring s.p.a. a conferire il mandato è manifestamente infondata, in virtù del principio, che va qui ribadito, secondo il quale, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa (Cass. S.U. n. 20596 del 2007).

Nella specie, la Farmafactoring ha agito a mezzo del dott. Antonio Iantosca, dichiaratosi espressamente amministratore delegato, senza che la resistente abbia dedotto che dalle risultanze del registro delle imprese sia esclusa detta qualità ed il potere di rappresentanza spettante agli amministratori, ovvero che esso non sia esteso al conferimento della procura alle liti (art. 2384 c.c.).



4.4.- Ancora in linea procliminare, la circostanza che il Tribunale ha deciso la questione di competenza senza limitarsi a considerare la prospettazione dell'attore, procedendo ad una valutazione, sia pure in via incidentale e deliberativa, dell'eccezione di merito della convenuta (in difformità del principio enunciato da questa Corte in ordine al contenuto della deliberazione da svolgere in sede di decisione dell'eccezione di competenza, Cass. n. 3573 del 2005; n. 10966 del 2003; n. 10226 del 2001) non ha costituito oggetto di censura e non può essere valutata in questa sede.

4.5.- Esaminando nel merito i motivi svolti con l'istanza di regolamento di competenza, è fondato quello diretto a sostenere l'applicabilità nella specie del foro dell'art. 1182, terzo comma, c.c., con conseguente assorbimento degli ulteriori profili svolti dalla ricorrente.

4.5.1.- L'identificazione della disciplina applicabile ai contratti stipulati dalle A.s.l. richiede di ricordare che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel realizzare la 1° riforma sanitaria, nell'ambito del S.s.n. aveva istituito le Unità sanitarie locali quali strutture organizzative di funzioni comunali, prive di personalità giuridica e quindi di patrimonio proprio (artt. 10 e 13 della legge suddetta), configurandole come «una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane» (art. 15, primo comma).

Con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 1, lettera d) e con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 3, comma 1, nel testo originario), in occasione della cd. 2° riforma sanitaria, l'Unità sanitaria locale è stata differenziata giuridicamente

1978
JSL



dall'organizzazione dei comuni e configurata come «azienda»,
ente strumentale della regione, dotato di personalità giuridica
pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica» (art. 3, comma 1,
ult.cit.). In tal modo, già in questo assetto si era concluso il
processo che aveva condotto al superamento della connotazione
della U.s.l. quale struttura con connotazione politica, in
quanto «organo politico di rappresentanza indiretta del corpo
elettorale» (suoi organi erano infatti l'assemblea generale
costituita dal Consiglio comunale, il comitato di gestione art.
15, legge n. 833 del 1978), realizzato, tra l'altro, con la
previsione della nomina dell'amministratore straordinario della
U.s.l. (d.l. n. 35 del '91); l'estromissione dei comuni; la
previsione di un organo monocratico di gestione scelto dalla
regione, in base al possesso di competenze tecniche.

Alla fine degli anni '90, in occasione della 3° riforma
sanitaria realizzata con il d.lgs. n. 229 del 1999 è stato,
infine, portato a «compimento il processo di aziendalizzazione»
di detta struttura (in questi termini, cfr. il parere reso dalla
Commissione XII della Camera dei deputati sullo schema di
decreto delegato ed il parere reso dalla Conferenza unificata
Stato-regioni-Province autonome).

La disciplina delle A.s.l. (e delle Aziende ospedaliere
alle quali si applicano le relative disposizioni, art. 4, d.lgs.
n. 502 del 1992) è stata profondamente innovata con le
previsioni che: «le unità sanitarie locali si costituiscono in
aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono

1992
ASL

1999
3° RIFORMA



disciplinati con atto aziendale di diritto privato», che «individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica» (art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999); le A.s.l. «informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato.

I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis» (art. 3, comma 1-ter d.lgs. cit., abrogato dall'art. 256, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto); le A.s.l. e le aziende ospedaliere «hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile» e le norme regionali concernenti «la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (devono essere), informate ai principi di cui al codice civile (art. 5, commi 1 e 5, d.lgs. n. 502 del 1992).

Pertanto, se già questa Corte aveva ritenuto che il *forum destinatae solutionis* della sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, benché operante per le controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte della U.s.l.



non avesse natura di foro esclusivo e, quindi, inderogabile, rappresentando soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. (Cass. n. 7514 del 2005), la ricognizione della disciplina applicabile alle A.s.l. induce a ritenere l'applicabilità della regola dell'art. 1182 c.c.

La complessa evoluzione che si è sintetizzata rende, infatti, certo che le A.s.l., sotto il profilo che qui interessa, non sono riconducibili nel novero della p.a. In base alle regole che ora le disciplinano, si tratta allora di stabilire quale sia il luogo in cui, ex art. 20 c.p.c., debba eseguirsi l'obbligazione pecuniaria di cui la parte che abbia concluso un contratto con la A.s.l. lamenti l'inadempimento.

Al riguardo, come ha osservato la giurisprudenza amministrativa, con argomentazioni che vanno condivise, le norme indicate nella sentenza secondo cui i pagamenti sono effettuati presso gli uffici di tesoreria dell'ente, non possono trovare applicazione, in quanto sono riferite esclusivamente agli enti locali, fra i quali non rientrano le A.s.l. che, come sopra precisato, hanno perso la natura di "organi dei comuni", originariamente prevista dalla legge n. 833 del 1978 e neppure rientrano nella p.a. Dunque, in riferimento alle obbligazioni di natura privatistica, in difetto di specifiche clausole del capitolato o del contratto, «in forza dell'articolo 1182, comma secondo, del codice civile, "l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza"» (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2000, n. 5108).



In contrario, con riguardo alla fattispecie in esame, non giova richiamare, come ha fatto la sentenza impugnata, l'art. 20 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 50 del 1994 e neppure, come ha fatto la resistente, gli artt. 55 e 59 della legge della stessa Regione n. 22 del 1980, modificata dalla legge regionale n. 38 del 1990.

L'art. 55, cit. si limita a disporre che il pagamento delle spese da parte della A.s.l. è, in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, a favore dei creditori diretti; l'art. 59 cit. disciplina le modalità e le procedure formali per la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati dell'U.s.l.; l'art. 20 della legge regionale n. 50 del 1994 stabilisce l'adozione da parte della A.s.l. della contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati. E' invece l'art. 22 della stessa legge a disciplinare la modalità di affidamento del servizio di tesoreria, disponendo che debba avvenire, con apposita convenzione, mediante trattativa privata con gara ufficiosa, ad una o più banche di notoria solidità.

Nessuna di dette norme identifica il luogo di adempimento in quello dove ha sede l'A.s.l., ovvero dove ha sede la banca che gestisce il servizio di tesoreria.

La prima di esse si limita a regolamentare le modalità contabili di pagamento del debito, e cioè la sfera interna dell'ente pubblico, come ha ritenuto questa Corte in riferimento a detta legge ed in relazione a profili omologhi a quelli qui in esame (Cass. n. 4270 del 1991), ma non concerne la disciplina dell'adempimento del rapporto obbligatorio, peraltro in coerenza



con la competenza legislativa regionale, non estesa alla materia della regolamentazione dei rapporti di diritto privato.

Ed è alla luce di tale principio che va interpretato anche l'art. 110 della citata legge regionale n. 22 del 1990 che, da un canto, fa rinvio a disposizioni abrogate e, comunque, concernenti l'U.s.l. nella conformazione datale dalla legge n. 833 del 1978, superata dalla successiva evoluzione sopra sintetizzata; dall'altro, dispone un rinvio alle norme di contabilità generale specificamente indicate (diverse dall'art. 54, r.d. n. 2440 del 1923 e dagli artt. 287 e 487 r.d. n. 827 del 1924) «in quanto applicabili», così impedendo di ritenere che su di esso possa essere fondata l'applicabilità delle norme che, per gli enti territoriali e per la p.a., valgono ad individuare il *forum destinatae solutionis* nel luogo ove è ubicata la tesoreria del debitore, in deroga ai criteri di cui all'art. 1182 c.c.

Pertanto, in base alla prospettazione della parte attrice, e tenuto conto che la società asseritamente creditrice - impregiudicata, ovviamente, ogni questione relativa al merito - ha incontestatamente sede nel circondario del Tribunale di Milano, l'obbligazione in questione deve essere adempiuta in tale luogo, con conseguente sussistenza di uno dei criteri di collegamento che conduce ad identificare in detto Tribunale il giudice competente per territorio.

In tali termini è il principio di diritto da enunciare in relazione al quesito indicato nel § 1 sub a) e che comporta, in accoglimento del regolamento di competenza -assorbiti gli ulteriori motivi e profili-, la cassazione della sentenza



impugnata e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano, luogo ove deve essere adempiuta l'obbligazione.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese della presente fase, tenuto conto della complessità della questione oggetto della presente controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Milano del 29 agosto 2007 e dichiara la competenza del Tribunale di Milano; dichiara compensate le spese della presente fase.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2009.

Il Presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 MAR. 2009
oggi, _____
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Luigi Pizzoni

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

del Sig. ZACCHEO in forma legale.

Roma, il 30 MAR. 2009



IL CANCELLIERE
Antonella Fontana

[Handwritten signature]

Cassazione Civile

Necessità dell'adesione dell'Amministrazione

(sentenza)

1. La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono in corso, solo previa adesione dell'Amministrazione (art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 che richiama l'art. 9, all. E, e gli artt. 351 e 355, all. F, della legge n. 2248 del 1865), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'Amministrazione, di detta cessione può essere pronunciata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora in corso all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione.

Sez. I, sent. n. 9789 del 18-11-1994, Soc. Mediofactoring c. A.I.M.A (rv 488710).